

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 496/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 497/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000	3
Regolamento (CE) n. 498/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 499/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
* Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare	8
* Regolamento (CE) n. 501/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese	13
* Regolamento (CE) n. 502/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati	15
* Regolamento (CE) n. 503/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine	16
Regolamento (CE) n. 504/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	17

Regolamento (CE) n. 505/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	20
★ Regolamento (CE) n. 506/2001 della Commissione, del 13 marzo 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	22
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2001/203/CE:	
★ Decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Estonia, del 24 gennaio 2001, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Estonia	28
2001/204/CE:	
★ Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2001, che integra la direttiva 90/219/CEE relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni tipi di microrganismi geneticamente modificati ⁽¹⁾	32
2001/205/CE:	
★ Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2001, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1999	35
2001/206/CE:	
★ Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2001, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1999	36
2001/207/CE:	
★ Raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2001, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 1999	37
Commissione	
2001/208/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 750]	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 496/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	131,9	
	204	65,0	
	212	94,4	
	999	97,1	
0707 00 05	052	148,6	
	628	141,3	
	999	144,9	
0709 10 00	220	233,7	
	999	233,7	
0709 90 70	052	121,5	
	204	115,6	
	999	118,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,3	
	204	47,3	
	212	54,7	
	220	58,8	
	600	48,1	
	624	53,4	
	999	53,1	
0805 30 10	600	60,6	
	999	60,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	91,2	
	388	96,4	
	400	91,7	
	404	70,9	
	508	88,1	
	512	86,3	
	528	95,6	
	720	102,0	
	728	105,8	
	999	92,0	
	0808 20 50	388	72,8
		512	78,0
		528	75,9
720		54,6	
999		70,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 497/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2001**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,960 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2001

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,13	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,08	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 463/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 463/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 463/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,70 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,70 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	42,78
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,93
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,93
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4278

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 500/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2001**

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

Articolo 1

1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e:

- sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente,
- sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente,
- trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente.

2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel proprio territorio nel corso del trimestre precedente.

3. Per procedere alla comunicazione delle catture di cui ai paragrafi 1 e 2 lo Stato membro utilizza il formato indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

ALLEGATO

I. RAPPORTO E

Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcate e/o trasbordate, eccettuate quelle sbarcate nel territorio di un altro Stato membro

Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D.

Note generali:

- Ciascun campo di una registrazione termina con il carattere «;» (punto e virgola).
- Per i campi numerici che esprimono quantità l'allineamento si fa a destra e come separatore decimale si utilizza il punto.
- Se il corrispondente utilizza per l'invio dei dati il sistema FIDES ⁽¹⁾, ideato dalla Commissione — DG Pesca — sono permessi altri tipi di presentazione (il contenuto resta immutato).

A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<TTL>	Sì	Identifica la registrazione «Tipo di rapporto»; tipo testo — 5 posizioni
Rapporto	CR-RPT-E	Sì	Identifica il tipo di rapporto; tipo testo — 8 posizioni

B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<RMS>	Sì	Identifica la registrazione «Identificazione dello Stato membro relatore»; tipo testo — 5 posizioni
Stato membro	Vedi osservazioni	Sì	Codice dello Stato membro relatore (codice ISO alfa 3); tipo testo — 3 posizioni

C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<RPM>	Sì	Identifica la registrazione «Identificazione del periodo»; tipo testo — 5 posizioni
Periodo considerato	Vedi osservazioni	Sì	Sotto la forma YYYYMMDDP di cui al titolo III; tipo testo — 9 posizioni. Il valore della posizione P, usato per difetto, è «Q»

⁽¹⁾ FIDES: Fisheries Date Exchange System; progetto IDA che definisce un approccio comune per lo scambio di dati per via elettronica fra la Commissione e gli Stati membri.

D. Osservazioni. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<NOTE>	Sì	Identifica una registrazione di commento; tipo testo — 5 posizioni
Commento	Vedi osservazioni	Sì	Formato libero; tipo testo — 32 posizioni, allineamento a sinistra

E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<DAT>	Sì	Identifica una registrazione di «Dati sulle catture»; tipo testo — 5 posizioni
Specie	Vedi osservazioni	Sì	Codice FAO della specie; tipo testo — 3 posizioni
Zona	Vedi osservazioni	Sì	Codice FAO della zona o delle sottodivisioni in cui sono state effettuate le catture. La più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale o dall'accordo di pesca applicabile nel luogo di cattura; tipo testo — 2 + 7 posizioni, come indicato nel titolo IV, allineamento a sinistra
Paesi terzi o alto mare	Vedi osservazioni	Sì	Codice del paese terzo nelle cui acque sono state effettuate le catture (codice ISO alfa 3) o codice «*HS» per l'alto mare; tipo testo — 3 posizioni
Stato membro responsabile per le catture	Vedi osservazioni	Sì	Uguale al codice dello Stato membro relatore, di cui al punto B (codice ISO alfa 3); tipo testo — 3 posizioni
Identificazione del trasferimento	Vedi osservazioni	Sì	— Codice del paese terzo (codice ISO alfa 3) in cui è stato effettuato lo sbarco o — Codice dello Stato membro relatore di cui al punto B (nel caso di sbarchi nel suo territorio) — «*TB» (nel caso di trasbordi); tipo testo — 3 posizioni
Quantitativo	Vedi osservazioni	Sì	Sbarchi/trasbordi cumulativi effettuati da navi battenti la bandiera dello Stato membro relatore, in tonnellate di peso vivo arrotondate ad un decimale; tipo real — 10 posizioni

II. RAPPORTO F

Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari di altri Stati membri nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel territorio dello Stato membro relatore

Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D.

Le note generali applicabili al rapporto E, di cui al titolo I, valgono anche per il rapporto F.

A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<TTL>	Sì	Identifica la registrazione «Tipo di rapporto»; tipo testo — 5 posizioni
Nome	CR-RPT-F	Sì	Identifica il tipo di rapporto; tipo testo — 8 posizioni

B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<RMS>	Sì	Identifica la registrazione «Identificazione dello Stato membro relatore»; tipo testo — 5 posizioni
Stato membro	Vedi osservazioni	Sì	Codice dello Stato membro relatore. (Codice ISO alfa 3); tipo testo — 3 posizioni

C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<RPM>	Sì	Identifica la registrazione «Identificazione del periodo»; tipo testo — 5 posizioni
Periodo considerato	Vedi osservazioni	Sì	Sotto la forma YYYYMMDDP di cui al titolo II; tipo testo — 9 posizioni. Il valore della posizione P, usato per difetto, è «Q»

D. Commenti. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<NOTE>	Sì	Identifica una registrazione di commenti; tipo testo — 5 posizioni
Commento	Vedi osservazioni	Sì	Formato libero; tipo testo — 32 posizioni, allineamento a sinistra

E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Etichetta	<DAT>	Sì	Identifica una registrazione di «Dati sulle catture»; tipo testo — 5 posizioni
Specie	Vedi osservazioni	Sì	Codice FAO della specie; tipo testo — 3 posizioni
Zona	Vedi osservazioni	Sì	Codice FAO della zona o delle suddivisioni in cui sono state effettuate le catture. La più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale o dall'accordo di pesca applicabile nel luogo di cattura; tipo testo — 2 + 7 posizioni, come indicato nel titolo IV, allineamento a sinistra

Dato	Valore	Obbligatorio	Osservazioni
Paesi terzi o alto mare	Vedi osservazioni	Sì	Codice del paese terzo nelle cui acque sono state effettuate le catture, (Codice ISO alfa 3) o codice «*HS» per l'alto mare; tipo testo — 3 posizioni
Stato membro responsabile delle catture	Vedi osservazioni	Sì	Codice dello Stato membro di bandiera responsabile delle catture. (Codice ISO alfa 3); tipo testo — 3 posizioni
Identificazione del trasferimento	Vedi osservazioni	Sì	Codice dello Stato membro relatore come indicato al punto B; tipo testo — 3 posizioni
Quantitativo	Vedi osservazioni	Sì	Sbarchi cumulativi, in tonnellate di peso vivo arrotondate ad un decimale, nel territorio dello Stato membro relatore, effettuati da navi battenti bandiera di un altro Stato membro; tipo real — 10 posizioni

III. CODIFICAZIONE DEL PERIODO CONSIDERATO

- YYYYMMDD è la data (YYYY — anno espresso in 4 cifre, MM mese espresso in due cifre e DD giorno espresso in due cifre) corrispondente all'ultimo giorno del periodo considerato.
- P è il tipo di periodo considerato (un carattere):
 - D — Giorno
 - W — Settimana (l'ultimo giorno della settimana è la domenica)
 - M — Mese
 - Q — Trimestre
 - S — Semestre
 - Y — Anno

IV. CODIFICAZIONE DELLA ZONA

La codificazione della zona deve essere conforme a quanto stabilito nei regolamenti concernenti la presentazione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri che svolgono attività di pesca.

1. nell'Atlantico nordorientale [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1)];
 2. nell'Atlantico nordoccidentale [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1)];
 3. in alcune zone non comprese nell'Atlantico settentrionale [regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1)].
- Le prime due posizioni corrispondono alla zona statistica di pesca FAO.
 - Le sette posizioni successive corrispondono a sottodivisioni della zona statistica di pesca FAO.

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2001****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili siglato il 9 dicembre 1988 ⁽³⁾, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingenti.
- (2) Il 29 dicembre 2000, la Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta riguardante l'uso anticipato di quantitativi compresi nei limiti quantitativi per il 2001.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei

prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo le modalità indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'esercizio contingente 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

Categoria 6: uso anticipato di 1 049 160 pezzi di limiti quantitativi per il 2001.

Categoria 7: uso anticipato di 499 160 pezzi dei limiti quantitativi per il 2001.

Categoria 21: uso anticipato di 333 000 pezzi dei limiti quantitativi per il 2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 502/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2295/2000 ⁽⁴⁾, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del mercato di questi prodotti e di quello del latte scremato in polvere, è necessario ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di «4,90 EUR» è sostituito dall'importo di «4,40 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 503/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2001

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte alla situazione eccezionale di mercato risultante dai recenti avvenimenti legati all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), sono state apportate alcune modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2001 ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, il dissossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti e dotati di una o più gallerie di congelamento attigue. Il secondo comma autorizza la Commissione a concedere, a determinate condizioni e su richiesta di uno Stato membro, una deroga limitata nel tempo a tale disposizione. Considerati i volumi ingenti di carni bovine che gli Stati membri possono essere indotti a prendere in consegna, occorre autorizzare tutti gli Stati membri a ricorrere a tale flessibilità per un periodo di sei mesi, purché vengano adottate misure di controllo rafforzate.
- (3) L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della versione italiana del regolamento (CE) n. 562/2000 contiene un errore. La versione succitata va pertanto opportunamente rettificata.
- (4) È di conseguenza necessario modificare il regolamento (CE) n. 562/2000.

(5) Tenuto conto dell'evoluzione degli avvenimenti, si rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, in caso di difficoltà pratiche e per le gare effettuate nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre 2001, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al primo comma, purché attuino misure di sorveglianza atte a garantire il controllo completo delle carni acquistate. Gli Stati membri che ricorrono a tale deroga informano la Commissione delle misure prese.»

2) (Concerne solo la versione italiana).

L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, va letto come segue:

«L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro i diciassette giorni di calendario a partire dal primo giorno **lavorativo** successivo alla pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	217,70	71,86	104,51	0,00	163,28
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	217,70	71,86	104,51	0,00	163,28
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	217,70	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	319,33	260,03	260,81	266,19	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	228,21	233,59	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,60	32,60	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 505/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 506/2001 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2001

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	39,26 233,41 356,68	540,18 257,51 1 583,60	76,78 30,92 25,02	293,02 76 010,99	13 376,62 86,51	6 531,72 7 870,20
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	23,17 137,75 210,50	318,80 151,97 934,59	45,31 18,25 14,77	172,93 44 859,12	7 894,43 51,06	3 854,80 4 644,73
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	143,99 856,10 1 308,25	1 981,28 944,48 5 808,36	281,61 113,40 91,78	1 074,74 278 794,80	49 063,06 317,30	23 957,17 28 866,50
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	53,38 317,38 485,00	734,51 350,14 2 153,29	104,40 42,04 34,02	398,43 103 355,58	18 188,79 117,63	8 881,47 10 701,47
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 502,27	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 35,24	412,62 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	12,28 72,99 111,54	168,92 80,53 495,22	24,01 9,67 7,82	91,63 23 769,84	4 183,08 27,05	2 042,57 2 461,14
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 675,00	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 47,35	554,52 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	112,62 669,59 1 023,24	1 549,65 738,72 4 542,97	220,26 88,69 71,78	840,60 218 057,31	38 374,31 248,18	18 737,93 22 577,72
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 821,01	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 57,60	674,47 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	58,28 346,50 529,50	801,91 382,27 2 350,89	113,98 45,90 37,15	434,99 112 840,01	19 857,89 128,43	9 696,48 11 683,49
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	125,11 743,87 1 136,75	1 721,56 820,67 5 046,95	244,69 98,53 79,75	933,85 242 247,71	42 631,40 275,71	20 816,64 25 082,40
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	259,44 1 542,59 2 357,31	3 570,04 1 701,85 10 465,97	507,43 204,33 165,37	1 936,55 502 354,99	88 405,78 571,74	43 167,97 52 013,99

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	175,89 1 045,77 1 598,09	2 420,23 1 153,73 7 095,20	344,00 138,52 112,11	1 312,84 340 561,43	59 932,92 387,60	29 264,85 35 261,84
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., vulgaris var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	194,13 1 154,25 1 763,88	2 671,31 1 273,42 7 831,25	379,69 152,89 123,74	1 449,04 375 891,39	66 150,38 427,81	32 300,80 38 919,91
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 433,23	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 100,54	1 177,40 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	472,00 2 806,40 4 288,62	6 494,90 3 096,13 19 040,54	923,16 371,73 300,85	3 523,12 913 924,47	160 834,89 1 040,16	78 534,62 94 628,03
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	397,04 2 360,69 3 607,51	5 463,39 2 604,41 16 016,55	776,54 312,69 253,07	2 963,59 768 776,64	135 291,38 874,96	66 061,90 79 599,37
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	171,26 1 018,24 1 556,02	2 356,52 1 123,36 6 908,42	334,95 134,87 109,16	1 278,28 331 596,31	58 355,21 377,40	28 494,47 34 333,59
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	80,22 476,96 728,87	1 103,84 526,20 3 236,04	156,90 63,18 51,13	598,77 155 326,22	27 334,73 176,78	13 347,37 16 082,53
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	2 154,59 12 810,61 19 576,60	29 647,80 14 133,18 86 915,95	4 214,01 1 696,88 1 373,34	16 082,29 4 171 867,98	734 176,54 4 748,09	358 493,61 431 956,51
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	180,75 1 074,67 1 642,27	2 487,14 1 185,62 7 291,32	353,51 142,35 115,21	1 349,13 349 975,38	61 589,61 398,31	30 073,80 36 236,56
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	96,35 572,88 875,45	1 325,82 632,02 3 886,80	188,45 75,88 61,41	719,19 186 562,13	32 831,71 212,33	16 031,51 19 316,70
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 603,50	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 112,49	1 317,28 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	85,53 508,55 777,15	1 176,95 561,05 3 450,36	167,29 67,36 54,52	638,43 165 613,43	29 145,10 188,49	14 231,36 17 147,67

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	170,76 1 015,27 1 551,48	2 349,65 1 120,08 6 888,26	333,97 134,48 108,84	1 274,55 330 628,75	58 184,94 376,30	28 411,32 34 233,40
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	104,15 619,24 946,29	1 433,11 683,17 4 201,33	203,70 82,02 66,38	777,38 201 659,23	35 488,53 229,51	17 328,82 20 879,86
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	147,86 879,12 1 343,43	2 034,56 969,88 5 964,55	289,18 116,45 94,24	1 103,64 286 291,65	50 382,37 325,83	24 601,38 29 642,73
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	126,62 752,86 1 150,49	1 742,37 830,59 5 107,95	247,65 99,72 80,71	945,14 245 175,93	43 146,72 279,04	21 068,26 25 385,59
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	55,98 332,83 508,61	770,27 367,19 2 258,12	109,48 44,09 35,68	417,83 108 387,36	19 074,30 123,36	9 313,86 11 222,46
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	97,04 577,00 881,74	1 335,35 636,57 3 914,74	189,80 76,43 61,86	724,35 187 903,00	33 067,67 213,86	16 146,73 19 455,54
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	125,42 745,73 1 139,59	1 725,86 822,72 5 059,55	245,31 98,78 79,94	936,18 242 852,60	42 737,85 276,40	20 868,61 25 145,03
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	46,04 273,75 418,34	633,55 302,02 1 857,34	90,05 36,26 29,35	343,67 89 150,13	15 688,88 101,46	7 660,78 9 230,63
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	52,60 312,72 477,89	723,74 345,01 2 121,73	102,87 41,42 33,52	392,59 101 840,64	17 922,19 115,91	8 751,29 10 544,61
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	166,33 988,93 1 511,23	2 288,69 1 091,02 6 709,55	325,30 130,99 106,02	1 241,49 322 051,08	56 675,41 366,53	27 674,23 33 345,27

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	68,96 410,01 626,55	948,88 452,33 2 781,76	134,87 54,31 43,95	514,72 133 521,31	23 497,44 151,96	11 473,65 13 824,84
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	83,22 494,82 756,17	1 145,18 545,91 3 357,22	162,77 65,54 53,05	621,20 161 142,97	28 358,37 183,40	13 847,21 16 684,79
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	153,10 910,32 1 391,11	2 106,77 1 004,30 6 176,23	299,45 120,58 97,59	1 142,80 296 452,04	52 170,43 337,40	25 474,48 30 694,74
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	523,17 3 110,61 4 753,49	7 198,93 3 431,75 21 104,48	1 023,22 412,03 333,47	3 905,02 1 012 991,21	178 268,92 1 152,91	87 047,55 104 885,43
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	443,51 2 636,99 4 029,73	6 102,83 2 909,23 17 891,15	867,43 349,29 282,69	3 310,45 858 755,11	151 126,03 977,37	73 793,85 88 915,77
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	378,81 2 252,30 3 441,86	5 212,53 2 484,83 15 281,14	740,89 298,34 241,45	2 827,51 733 477,47	129 079,34 834,79	63 028,60 75 944,49
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	117,34 697,69 1 066,18	1 614,67 769,72 4 733,60	229,50 92,41 74,79	875,87 227 207,34	39 984,56 258,59	19 524,20 23 525,12
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	132,41 787,28 1 203,09	1 822,02 868,56 5 341,47	258,97 104,28 84,40	988,35 256 384,61	45 119,25 291,80	22 031,44 26 546,14
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	280,45 1 667,51 2 548,21	3 859,14 1 839,66 11 313,51	548,52 220,88 178,76	2 093,37 543 035,83	95 564,90 618,04	46 663,72 56 226,10
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 632,79 9 708,13 14 835,53	22 467,68 10 710,40 65 866,59	3 193,46 1 285,93 1 040,74	12 187,47 3 161 522,29	556 373,19 3 598,20	271 673,40 327 345,00
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 759,88 10 463,76 15 990,25	24 216,44 11 544,04 70 993,28	3 442,02 1 386,02 1 121,75	13 136,08 3 407 598,01	599 678,26 3 878,26	292 818,98 352 823,76
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	85,34 507,41 775,40	1 174,30 559,79 3 442,61	166,91 67,21 54,40	636,99 165 241,28	29 079,60 188,06	14 199,38 17 109,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	206,64	2 843,40	404,15	1 542,39	70 411,86	34 381,65
		b)	1 228,61	1 355,46	162,74	400 106,77	455,37	41 427,18
		c)	1 877,51	8 335,75	131,71			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	97,42	1 340,46	190,53	727,13	33 194,20	16 208,51
		b)	579,20	639,00	76,72	188 621,94	214,67	19 529,97
		c)	885,11	3 929,72	62,09			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	266,96	3 673,50	522,14	1 992,67	90 967,81	44 418,99
		b)	1 587,29	1 751,17	210,25	516 913,42	588,31	53 521,38
		c)	2 425,63	10 769,28	170,16			

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ESTONIA
del 24 gennaio 2001**

**che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai
metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo europeo UE-Estonia**

(2001/203/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari.
- (2) È opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro.
- (3) Nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime.
- (4) Il protocollo n. 3 dovrebbe pertanto essere modificato,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 21 e 26, il termine «Ecu» è sostituito dal termine «euro».
- 2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Estonia vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Estonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»

3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

«1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiale non classificati alla voce 1806, — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti ⁽¹⁾ , — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
-------	---	--	--

(¹) L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31 dicembre 2002.»

b) il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume»	
-------	---	--	--

c) il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feltro ad ago</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— di altri materiali tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, o</p> <p>— le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,</p> <p>possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <p>— fili di cocco o di iuta,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
--------------	---	--	--

⁽¹⁾ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.»

d) il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

«ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------	--------------------------------	--	--

⁽¹⁾ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»

e) il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

«9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce»	
-------	--	--	--

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. H. ILVES

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'8 marzo 2001****che integra la direttiva 90/219/CEE relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni tipi di microrganismi geneticamente modificati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/204/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 della direttiva 90/219/CEE, la direttiva non si applica agli impieghi confinati concernenti soltanto tipi di microrganismi geneticamente modificati (MGM) che soddisfino i criteri elencati nell'allegato II, parte B, che ne stabiliscono la sicurezza per la salute umana e l'ambiente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 20 bis della direttiva 90/219/CEE, devono essere adottati i criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e l'ambiente di determinati tipi di microrganismi geneticamente modificati, da inserire nella parte C dell'allegato II della suddetta direttiva. Per facilitare l'applicazione di tali criteri la Commissione dovrebbe poter adottare note esplicative dettagliate secondo la procedura di cui all'articolo 21 della suddetta direttiva.
- (3) La direttiva 90/219/CEE deve essere integrata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte B della direttiva 90/219/CEE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 3*La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. LARSSON

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/81/CE (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 13).

ALLEGATO

«PARTE B

Criteria per stabilire la sicurezza degli MGM per la salute umana e l'ambiente

Nel presente allegato sono descritti in termini generali i criteri che consentono di stabilire la sicurezza di determinati tipi di MGM per la salute umana e l'ambiente e la loro idoneità ad essere inseriti nella parte C. Esso sarà integrato da note esplicative che forniranno una guida che faciliterà l'applicazione di tali criteri e che saranno stabiliti e, se del caso, modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

1. INTRODUZIONE

I tipi di microrganismi geneticamente modificati (MGM) inseriti nella parte C secondo la procedura di cui all'articolo 21 non rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva. L'inserimento di un MGM in tale elenco avviene solo previo esame caso per caso e l'esclusione riguarda un MGM ben definito. L'esclusione riguarda solo gli MGM destinati ad un impiego confinato, come da definizione dell'articolo 2, lettera c), ma non i casi di immissione deliberata nell'ambiente di MGM. Per essere inserito nell'elenco di cui alla parte C un MGM deve essere conforme ai criteri specificati qui di seguito.

2. CRITERI GENERALI

2.1. **Verifica/convalida del ceppo**

Occorre stabilire con precisione l'identità del ceppo ed inoltre conoscere e verificare la modificazione.

2.2. **Prove documentate e riconosciute della sicurezza dell'MGM**

Occorre fornire documenti a riprova della sicurezza dell'organismo.

2.3. **Stabilità genetica**

Qualora un'eventuale instabilità genetica possa influire negativamente sulla sicurezza dell'organismo, occorre fornire prova della sua stabilità genetica.

3. CRITERI SPECIFICI

3.1. **Assenza di patogenicità**

L'MGM non deve causare malattie o danni alla salute di soggetti umani, piante o animali. La patogenicità comprende anche la tossinogenicità e l'allergenicità. Di conseguenza l'MGM deve essere caratterizzato anche da:

3.1.1. *Assenza di tossinogenicità*

L'MGM non deve comportare un incremento della tossinogenicità a causa della modificazione genetica subita, né essere noto per le sue proprietà tossinogeniche.

3.1.2. *Assenza di allergenicità*

L'MGM non deve comportare un incremento dell'allergenicità a causa della modificazione genetica subita, né essere un noto allergeno dotato, in particolare, di proprietà allergeniche comparabili a quelle dei microrganismi identificati nella direttiva 93/88/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro ⁽¹⁾.

3.2. **Assenza di agenti nocivi avventizi**

L'MGM non deve ospitare accidentalmente agenti noti, ad esempio altri microrganismi, in stato attivo o latente, presenti nei pressi o all'interno dell'MGM, che potrebbero causare danni alla salute umana o all'ambiente.

3.3. **Trasferimento di geni**

Il materiale genetico modificato non deve risultare dannoso se trasferito, né essere autotrasmissibile o trasferibile con frequenza superiore a quella di altri geni del microrganismo ricevente o parentale.

⁽¹⁾ GU L 268 del 29.10.1993, pag. 71.

3.4. Sicurezza per l'ambiente in caso di dispersione significativa non intenzionale

L'MGM non deve produrre effetti negativi sull'ambiente, né nell'immediato né a distanza di tempo, qualora dovesse verificarsi un incidente che comporti una significativa dispersione non intenzionale dell'MGM.

Gli MGM che non rispondono ai criteri di cui sopra non possono essere inseriti nella parte C.»

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2001****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1999**

(2001/205/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, modificato dalla decisione 86/281/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario dell'11 novembre 1986, applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare articoli da 66 a 73,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES), chiusi al 31 dicembre 1999, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1999, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo interno, l'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) durante l'esercizio 1999, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 175 dell'1.7.1986, pag. 1.⁽²⁾ GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210.⁽³⁾ GU L 178 del 2.7.1986, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 325 del 20.11.1986, pag. 42.⁽⁵⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2001****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1999**

(2001/206/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾,vista l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 16 luglio 1990, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 29 luglio 1991, applicabile al settimo Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾, in particolare gli articoli da 69 a 77,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES), chiusi al 31 dicembre 1999, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1999 corredata delle risposte della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) durante l'esercizio 1999, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.⁽³⁾ GU L 266 del 21.9.1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 marzo 2001****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 1999**

(2001/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, come rivista a medio periodo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾,visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 1995, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 16 giugno 1998, applicabile all'ottavo Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 69 a 74,avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES), chiusi al 31 dicembre 1999, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1999, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 dell'accordo interno, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) durante l'esercizio 1999, è stata soddisfacente,

RACCOMANDA al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1995) (ottavo FES) per l'esercizio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.⁽³⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108, e rettifica in GU L 173 del 18.6.1998, pag. 54.⁽⁴⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.⁽⁵⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia

[notificata con il numero C(2001) 750]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/208/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/190/CE ⁽⁵⁾.

(2) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati in Francia.

(3) La situazione dell'afta epizootica in alcuni dipartimenti della Francia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio francese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(4) La Francia ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica ⁽⁶⁾,

modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, tra cui le misure previste dalla decisione 2001/172/CE.

(5) La situazione della malattia in Francia esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dalla Francia con l'adozione, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(6) Poiché alcune categorie di prodotti di origine animale sottoposti a trattamento non rischiano di propagare la malattia, è opportuno inserire disposizioni che autorizzino gli scambi di tali prodotti a condizione che sia garantita una certificazione adeguata.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 20 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dalla Francia nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, la Francia provvede affinché:

1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II** animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II**.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

In deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli **allegati I e II** sulle strade principali e per ferrovia;

- 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽²⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio francese non elencate negli **allegati I e II**, rechino la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia»;

- 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio francese non elencate negli **allegati I e II**, rechino la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia»;

- 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. La Francia non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I** o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio francese.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) alle carni fresche ottenute anteriormente al **16 febbraio 2001**, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli **allegati I e II** e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una

zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto in Francia;

- c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'**allegato I**, alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

3. Le carni spedite dalla Francia in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

Articolo 3

1. La Francia non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I** o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio francese.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69).

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35).

⁽¹⁰⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al **16 febbraio 2001**, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che, a partire da tale data, siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti, alle condizioni seguenti:
- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
 - tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'**allegato I**,
 - tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
- c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'**allegato I** con carni ottenute anteriormente al **16 febbraio 2001** e provenienti da parti del territorio incluse nell'**allegato I**, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**.

4. I prodotti a base di carne spediti dalla Francia in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica

il sistema HACCP ⁽¹⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. La Francia non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte, destinato o meno al consumo umano, che abbia subito almeno:

- a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; oppure
- b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'**allegato I** alle condizioni seguenti:

- a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'**allegato I** verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'**allegato I** che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;
- e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

(1) HACCP = Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

4. Il latte spedito dalla Francia in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), e spedito in contenitori ermeticamente sigillati, oppure che è stato lavorato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 5

1. La Francia non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano,

- a) elaborati anteriormente al **16 febbraio 2001**;
- b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;
- c) che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
- d) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione permettono che tali prodotti siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'**allegato I**, alle condizioni seguenti:
 - tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
 - tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non

destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'**allegato I** con latte ottenuto anteriormente al **16 febbraio 2001** e proveniente da parti del territorio elencate nell'**allegato I**, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'**allegato I**.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Francia in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 6

1. La Francia non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'**allegato I**.

2. La Francia non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli **allegati I e II**.

3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al **16 febbraio 2001**.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dalla Francia in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

«Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dalla Francia in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

Articolo 7

1. La Francia non spedisce pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al **16 febbraio 2001** o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, o punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. La Francia provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

1. La Francia non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il **16 febbraio 2001**, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

La Francia non spedisce stallatico o letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'**allegato I**.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, primo comma, che abbiano subito:

- un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure
- un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;

b) al sangue e prodotti sanguigni definiti all'allegato I, capitolo 7, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che sono stati sottoposti almeno ad uno dei seguenti trattamenti:

- trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
- irradiazione a 2, megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
- modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia;

c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;

d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;

e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;

g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione;

h) ai trofei di caccia di cui all'allegato I, capitolo 13, parte B, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE.

3. La Francia provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/208/CE della Commissione, del 14 marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.

(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o la conciatura, o la conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/118/CEE.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti della Francia provvedono affinché il documento commerciale prescritto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati che siano stati adeguatamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

1. La Francia provvede affinché i veicoli utilizzati nelle zone di cui all'allegato I per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

2. La Francia provvede affinché le autobotti adibite alla raccolta del latte che sono state in un'azienda dove sono allevati animali delle specie sensibili siano pulite e disinfettate

prima di lasciare le zone di cui all'allegato II e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dalle parti del territorio francese elencate nell'**allegato I** dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi

- non sono stati ottenuti in Francia e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio francese elencate nell'**allegato I**, da prodotti pretrattati non originari di tali zone, che dopo l'introduzione nel territorio francese sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti che non sono destinati alla spedizione fuori delle zone elencate nell'**allegato I** e sono scortati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

La presente decisione si applica fino alle ore 24 del 27 marzo 2001.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

In Francia, i seguenti dipartimenti:

Mayenne e Orne.

ALLEGATO II

In Francia, i seguenti dipartimenti:

Tutti i dipartimenti del territorio metropolitano, esclusi quelli elencati nell'allegato I.
